



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**  
**sezione staccata di Parma (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 181 del 2010, proposto da:  
Ancora Servizi Società Cooperativa Sociale, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti  
Enrico Giuseppe Vallania e Katia Ceccarelli, con domicilio eletto  
presso l'avv. Antonio De Luca in Parma, via Farini 35;

***contro***

Istituto "Emilio Biazzi" I.P.A.B., in persona del legale rappresentante  
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mirco Favagrossa, con  
domicilio eletto presso il suo studio in Parma, via XXII Luglio 3;

***per l'accertamento***

del diritto all'intero adeguamento contrattuale per il periodo 1  
gennaio 2008 - 28 febbraio 2009, a titolo di revisione prezzi (appalto  
relativo all'esecuzione di parte delle attività dei servizi di assistenza di

base, delle attività di animazione e di parte dei servizi ausiliari comuni presso l'Istituto "Emilio Biazzi" - I.P.A.B. - Struttura Protetta, avente sede in Castelvetro Piacentino), in applicazione dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 16 del capitolato speciale d'appalto, e nella misura indicata dalle apposite tabelle ministeriali, per un importo complessivo pari a € 44.823,74; e per la condanna dell'Istituto "Emilio Biazzi" al risarcimento del maggior danno derivante dal pagamento in favore degli istituti bancari degli interessi passivi derivanti dalla richiesta di anticipi sulle fatture emesse.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto "Emilio Biazzi" I.P.A.B.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe Ancora Servizi Società Cooperativa Sociale, premesso di essere affidataria dei servizi di assistenza di base e di animazione in favore di soggetti non autosufficienti in forza di

contratto del 25 marzo 2004, più volte prorogato fino al febbraio 2009, ha chiesto l'accertamento del suo diritto ad ottenere la revisione prezzi, ai sensi dell'art. 16 del capitolato speciale, nella misura di € 44.823,74 a titolo di aumento del costo del lavoro calcolato ai sensi delle Tabelle ministeriali del 31 ottobre 2008.

Ha dedotto l'illegittimità dell'operato dell'Istituto laddove, viceversa, ha riconosciuto a tale titolo soltanto € 12.998,43 IVA inclusa ed ha, altresì, portato le somme (€ 29.089,42 comprensive di interessi, versate asseritamente in eccedenza sulla revisione prezzi per il periodo 1 aprile 2006 – 28 febbraio 2009) in compensazione del credito di € 41.580,08 di cui alle fatture 321 e 2357 del 2009, così versando solo la somma di € 25.489,09.

L'Istituto si è costituito in giudizio contestando le avverse richieste in quanto la ricorrente avrebbe errato nell'applicare cumulativamente, anziché alternativamente, i due criteri di revisione previsti dal contratto d'appalto, ossia l'indice Istat e il Salario medio convenzionale ed ha chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento del diritto dell'Istituto "Emilio Biazzi" a vedersi riconosciuta la somma indebitamente versata alla ricorrente, proprio per effetto dell'errato sistema di calcolo, per revisione prezzi, nel periodo 1 aprile 2006 - 28 febbraio 2009, pari a € 24.848,08 oltre interessi.

Non essendo in contestazione il diritto della ricorrente alla revisione prezzi ma, soltanto, il sistema di calcolo da essa adoperato e le conseguenti ricadute sull'ammontare richiesto, con ordinanza n. 267

del 26 luglio 2011 è stata disposta verifica preordinata ad accertare l'esatto importo dell'adeguamento revisionale spettante alla Società Cooperativa sociale Ancora Servizi per il periodo 1 gennaio 2008 - 28 febbraio 2009, sulla base delle tabelle ministeriali redatte in applicazione del C.C.N.L. del 30 luglio 2008 e ad appurare la correttezza delle stime operate dall'Istituto "Emilio Biazzi" a proposito della quantificazione in € 24.848,08 della maggior somma versata all'appaltatrice nel periodo 1 aprile 2006 - 28 febbraio 2009, secondo quanto ricavabile dalla nota prot. n. 1291 in data 10 settembre 2009.

Il verificatore della Direzione Territoriale del Lavoro di Parma, a tal fine incaricato, ha depositato la relazione il 30 novembre 2011.

All'esito le parti hanno depositato scritti conclusivi e all'udienza pubblica del 22 febbraio 2012, dopo ampia discussione, la causa è passata in decisione.

2. Con determinazione n. 9 del 3 marzo 2004 l'Istituto "Emilio Biazzi" - I.P.A.B. - Struttura Protetta, avente sede in Castelvetro Piacentino, ha aggiudicato alla ricorrente l'appalto relativo all'esecuzione di parte delle attività dei servizi di assistenza di base, delle attività di animazione e di parte dei servizi ausiliari comuni, con contratto sottoscritto il 25 marzo 2004 – per la durata di due anni – e poi più volte prorogato fino al 28 febbraio 2009.

L'art. 16 del capitolato speciale d'appalto, in tema di revisione dei prezzi, stabiliva – tra l'altro – che "...in caso di rinnovo del CCNL

del settore, tale da variare la componente del costo orario relativa al costo del lavoro, la Ditta affidataria potrà richiedere un aggiornamento del prezzo, sulla base di analitica dimostrazione della percentuale di aumento delle tabelle del costo del lavoro ...”.

A seguito della sottoscrizione nel 2008 del nuovo contratto nazionale di lavoro della categoria e della conseguente pubblicazione delle tabelle ministeriali concernenti il “costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - cooperative sociali - c.c.n.l. 30 luglio 2008”, la ricorrente ha chiesto all’ente appaltante l’adeguamento delle tariffe, in ragione del significativo aumento dei costi in tal modo sopravvenuti e, con nota del 7 aprile 2009, ha prodotto le fatture di conguaglio per l’anno 2008 (€ 36.703,68) e per i primi due mesi dell’anno 2009 (€ 8.120,06), per un importo totale pari a € 44.823,74.

L’Amministrazione, tuttavia, ha quantificato il credito della ricorrente nell’importo ridotto di € 12.998,43, oltre ad opporre in compensazione una somma che ha asserito di aver indebitamente pagato in precedenza per un ammontare di € 29.089,42 (v. nota prot. n. 1291 in data 10 settembre 2009).

La ricorrente ha adito il giudice amministrativo al fine di vedere accertato il diritto all’intero adeguamento contrattuale per il periodo 1 gennaio 2008 - 28 febbraio 2009, a titolo di revisione prezzi, in applicazione dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 16 del

capitolato speciale d'appalto, e nella misura indicata dalle apposite tabelle ministeriali, per un importo complessivo pari a € 44.823,74.

Ha chiesto, altresì, la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno derivante dal pagamento in favore degli istituti bancari degli interessi passivi derivanti dalla richiesta di anticipi sulle fatture emesse.

L'Istituto "Emilio Biazzi" - I.P.A.B. - Struttura Protetta, si è opposto all'accoglimento del ricorso, ed ha invocato, in via riconvenzionale, l'accertamento del diritto a vedersi riconosciuta la somma indebitamente versata alla ricorrente, per revisione prezzi, nel periodo 1 aprile 2006 - 28 febbraio 2009 (€ 24.848,08), oltre agli interessi legali.

Il verificatore ha accertato che l'importo spettante alla ricorrente a titolo di revisione prezzi, ricavato sulla base di conteggi correttamente operati, è pari a € 18.904,51, somma risultata inferiore a quella di € 44.823,74, chiesta dalla ricorrente, e maggiore di quella riconosciuta dall'Ente, pari a € 12.998,43. Viceversa ha ritenuto corretto il calcolo, effettuato dall'Istituto relativamente alla revisione prezzi non dovuta, che ha portato al risultato di € 24.848,08 IVA inclusa, su cui l'Istituto ha calcolato e trattenuto gli interessi.

3. Il Collegio ritiene esaustiva la relazione del verificatore e persuasive le ragioni sulla base delle quali ha eseguito i relativi calcoli.

3.1. Dalla relazione del verificatore sono ricavabili alcuni punti essenziali:

- la previsione contrattuale contenuta nell'art. 16 del CSA a tenore della quale "in caso di rinnovo del CCNL del settore, tale da variare la componente del costo orario relativa al costo del lavoro, la ditta affidataria potrà richiedere un aggiornamento del prezzo sulla base di analitica dimostrazione della percentuale di aumento delle tabelle del costo del lavoro";
- la sottoscrizione in data 30 luglio 2008 dell'accordo sindacale per il rinnovo del CCNL per le cooperative sociali, recante a regime un aumento del costo del lavoro con decorrenza retroattiva dal 1 gennaio 2008;
- l'ininfluenza del lieve divario tra tasso di inflazione preso a riferimento per il rinnovo del CCNL e l'indice ISTAT (FOI) dell'epoca in quanto il rinnovo doveva intendersi comprensivo del trend inflazionistico;
- la pubblicazione in G.U. in data 31 ottobre 2008 delle tabelle approvate con decreto ministeriale dalle quali si evince che l'aumento del solo costo del lavoro in conseguenza del nuovo CCNL sarebbe stato, a regime, superiore al 12% mentre l'incremento percentuale del costo del lavoro nel solo periodo 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2008, sarebbe stato pari al 7,60%;
- la mancata attuazione delle previsioni di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 con la conseguenza che la revisione prezzi va correttamente operata sulla base del solo indice FOI della variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati.

In definitiva il verificatore: ha ritenuto corretta l'applicazione del rinnovo contrattuale alla vicenda per cui è causa; ha escluso l'applicabilità dell'art. 1664 cod. civ.; infine ha chiarito che l'indice FOI non può applicarsi alle intere maggiorazioni del costo del lavoro derivanti dal nuovo CCNL di settore in quanto nel verbale di accordo sindacale del 30 luglio 2008 si dà atto che è stato recuperato il differenziale tra inflazione reale e inflazione programmata riferito al biennio 2004/2005 e si è erogato quanto spettante in relazione all'inflazione reale verificatasi nel biennio 2006/2007.

Sulla base di tali premesse il verificatore ha effettuato nuovamente i conteggi sia di quanto spettante alla ricorrente a titolo di revisione prezzi per il periodo 1 gennaio 2008 - 28 febbraio 2009, rilevando inesattezze nei calcoli dell'Istituto, sia di quanto da quest'ultimo erogato in eccedenza al medesimo titolo per il periodo pregresso, ritenendo corretto il risultato.

Il Collegio osserva in primo luogo che fra le parti non è in contestazione il diritto della ditta appaltatrice alla revisione prezzi ma solo il quantum.

Sul punto appare corretta la prospettiva del verificatore di escludere l'applicazione, alla fattispecie *de qua*, dell'art. 1664 cod. civ. in quanto l'art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 2006 che, per i contratti di durata della p.a., sancisce il diritto dell'appaltatore di ottenere, in adeguamento degli eventuali maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi, la corresponsione della revisione del prezzo, reca una disposizione

avente natura di norma imperativa posta a presidio dell'interesse pubblico ed è norma speciale rispetto all'art. 1664 c.c., con la conseguenza che, non prevedendo alcun limite di applicabilità, se non quello di adeguamento secondo gli elenchi dell'Istat, opera anche nelle ipotesi di aumenti dei costi inferiori al 10% ed anche in mancanza degli elenchi Istat (cfr. T.A.R. Campania – Salerno, sez. I, 08 aprile 2011, n. 638; T.A.R. Puglia – Bari, sez. I, 10 giugno 2010, n. 2380).

Risulta, altresì, corretta e condivisibile l'applicazione dell'indice FOI solo in parte alle maggiorazioni del costo del lavoro derivanti dal nuovo CCNL nel caso di specie, atteso che in sede di accordo quelle maggiorazioni sono state calcolate tenendo conto dell'inflazione relativa agli indicati periodi (2004/2005 e 2006/2007).

Conclusivamente il Collegio fa proprie le risultanze di calcolo prodotte dal verificatore.

3.2. L'ulteriore domanda di risarcimento del maggior danno, asseritamente derivante dal pagamento in favore degli istituti bancari degli interessi passivi, va respinta in quanto rimasta sfornita di prova.

In tema di obbligazioni di valuta, quale è il corrispettivo derivante dall'esecuzione di un contratto di appalto, il maggior danno che sia derivato dalla necessità di avvalersi del credito bancario per far fronte ai pagamenti può essere riconosciuto, in applicazione dell'art. 1224, comma 2, c.c., nei limiti in cui il creditore deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre

il ricorso all'indebitamento, posto che gli interessi moratori accordati al creditore dall'art. 1224, comma 1, c.c. hanno già funzione risarcitoria, rappresentando il ristoro, in misura forfettariamente predeterminata, della mancata disponibilità della somma dovuta (cfr. in termini: Cass. sez. II, 4 maggio 2011, n. 9796; v. anche T.A.R. Campania – Napoli, sez. VII, 11 novembre 2011, n. 5297).

3.3. Quanto alla pretesa restituzione della somma trattenuta dall'Istituto per interessi sull'importo di € 24.848,08 (ritenuto corretto dal verificatore) erogato in eccedenza a titolo di revisione prezzi per il periodo pregresso, il Collegio osserva che, alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, detta restituzione non può essere accordata essendo l'importo di € 24.848,08 un debito di valuta naturalmente produttivo di interessi.

Per quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto e, per l'effetto, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere la revisione prezzi per il periodo 1 gennaio 2008 - 28 febbraio 2009 nella misura di € 18.904,51 come ricalcolata dal verificatore, anziché in quella inferiore riconosciuta e liquidata dall'Istituto Biazzini di € 12.998,43.

Pertanto l'Istituto resistente va condannato al pagamento della differenza tra quanto dovuto e quanto corrisposto, pari a € 5.906,08 su cui vanno calcolati gli interessi al tasso legale dal dì dell'insorgenza al soddisfo, trattandosi di debito di valuta.

4. Le spese del giudizio, in considerazione della parziale

soccombenza reciproca, possono compensarsi, ponendosi, tuttavia, a carico dell'Istituto resistente le spese di verificaione, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l'Istituto "Emilio Biazzi" I.P.A.B. di Castelvetro Piacentino al pagamento, in favore della Società Ancora Servizi Cooperativa Sociale, della somma di € 5.906,08, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi al tasso legale dal dì dell'insorgenza al totale soddisfo, nonché a corrispondere alla Direzione Territoriale del Lavoro di Parma il compenso per la verificaione, che viene determinato in via equitativa in € 2.000,00.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Laura Marzano, Referendario, Estensore

Marco Poppi, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)